

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1975

Presidenza del Presidente **POZZAR**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1955, n. 797 » (1214) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Aumento della misura degli assegni familiari » (1980);

« Norme per l'aumento degli assegni familiari » (1994) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1214; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1980, con assorbimento del disegno di legge n. 1994:

PRESIDENTE Pag. 452, 457, 460 e *passim*
CIPELLINI 468
DE SANCTIS 459, 460, 467

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Pag. 460, 461
464 e *passim*
FERMARIELLO 464, 465, 468
GAROLI 457
GIOVANNETTI 463, 466, 467 e *passim*
GIULIANO, *relatore alla Commissione* 452, 461
466 e *passim*
OLIVA 464, 465, 466 e *passim*
TORELLI 463
VARALDO 464, 465, 469

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

GAROLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo uni-

co approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1955, n. 797 » (1214), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Aumento della misura degli assegni familiari » (1980);

« Norme per l'aumento degli assegni familiari » (1994), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1214; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1980, con assorbimento del disegno di legge n. 1994

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari »; « Norme per l'aumento degli assegni familiari », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Crollalanza, Tedeschi Mario, Paziienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Capua, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolesse, Plebe e Tanucci Nannini; « Aumento della misura degli assegni familiari e modifica delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1955, n. 797 », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Vignolo, Giovannetti, Ziccardi, Bianchi, Colombi e Garoli.

Data la identità della materia dei disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Giuliano di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

G I U L I A N O , *relatore alla Commissione* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, al nostro esame, come vi risulta, vi sono tre disegni di legge relativi agli assegni familiari: il primo — li cito in ordine di comunicazione alla Presidenza del Senato — contrassegnato dal numero 1214, d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, del 18 luglio 1973; il secondo, contrassegnato dal n. 1980, d'iniziativa go-

vernativa, dell'11 marzo 1974; il terzo, contrassegnato dal n. 1994, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri, del 13 marzo 1974.

Dei tre disegni di legge citati, gli ultimi due limitano la normativa al solo aumento della misura degli assegni familiari, mentre il primo, oltre alle modifiche puramente quantitative, si prefigge anche lo scopo di apportare modifiche radicali al sistema degli assegni familiari.

Come tutti ben sappiamo, l'istituto degli assegni familiari, anche se ispirato a diversi fini, sussiste in quasi tutti i paesi civili, in molti dei quali è esteso a tutti i cittadini, mentre in altri è limitato ai soli lavoratori ed in altri ai soli lavoratori subordinati. In Italia esso trae la sua origine, com'è noto, da iniziative sindacali, che portarono poi ad una rapida regolamentazione statale: con legge, infatti, del 21 agosto 1936 l'istituto degli assegni familiari fu sganciato dall'originario accordo riguardante la durata del lavoro; con legge del 17 giugno 1937 il beneficio, perfezionato nella sua essenza e nella sua sfera di applicazione, venne esteso a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle diverse confederazioni ed assunse la natura di una vera e propria prestazione economica previdenziale spettante ai lavoratori per determinati periodi, in ragione di determinati carichi di famiglia.

Nell'Italia del dopoguerra il problema degli assegni familiari, legato per altro all'articolo 36 della Costituzione, è stato una preoccupazione costante dei Governi e del Parlamento, i quali nel 1955 sentirono il bisogno di predisporre un apposito testo unico, che fu appunto emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955.

Successivamente, sia direttamente che in via indiretta, l'argomento è stato oggetto di un rilevante numero di leggi e decreti. L'ultima volta è stato trattato, anche con accesi dibattiti, in questa Commissione ed in Aula, dal decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 — « Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali » — convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che deve essere conside-

rata, con il testo unico n. 797 del 1955, una legge basilare sugli assegni familiari.

Questa legge n. 114, inoltre, avendo già accolto alcune delle istanze contenute nel disegno di legge n. 1214, d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, mi facilita, almeno lo spero, il compito di chiedere anche ai presentatori del suddetto disegno di legge di voler esprimere il loro voto favorevole al disegno di legge n. 1980, che, limitando, come ho detto, la normativa al solo aumento della misura degli assegni familiari ai figli e al coniuge si diversifica molto, invero, dal disegno di legge n. 1214, il quale contiene un solo articolo relativo alla misura degli assegni stessi — misura, per altro, unificata per tutte le categorie di lavoratori — ed altri articoli che sviluppano una normativa intesa a modificare in modo radicale, come ho già detto, il sistema degli assegni familiari.

Data la complessità della materia, e soprattutto considerato che una parte di essa è stata superata dalla legge n. 114 del 1974, sono incoraggiato a pensare che i proponenti possano essere del parere di voler accantonare il disegno di legge n. 1214 per poterne, eventualmente, preparare un altro aggiornato, anche al lume delle norme recepite dalla legge n. 114. E questa richiesta io mi permetto di avanzare anche perchè il disegno di legge n. 1980 d'iniziativa governativa, prefiggendosi lo scopo di aggiornare la misura degli assegni familiari agli attuali livelli salariali, riveste un carattere di somma urgenza.

D'altra parte, per quanto riguarda l'impostazione data all'istituto degli assegni familiari quale strumento di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare, a me sembra che si possa ancora considerare rispondente allo scopo un continuo aggiornamento della misura degli assegni stessi in ragione percentuale al salario medio.

E l'aggiornamento previsto dal disegno di legge governativo, a distanza di un anno dal precedente aumento stabilito dalla legge n. 114 del 1974, si può ritenere un provvedimento giusto, rispondente allo scopo perequativo di cui parlavo, e quindi tale da meri-

tare il favorevole accoglimento da parte di questa Commissione. L'aumento che viene proposto è del 20 per cento per le categorie di cui alle tabelle A, B e C del testo unico, limitatamente ai figli e al coniuge; e lo stesso aumento viene richiesto anche dal disegno di legge n. 1994, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.

Quest'ultimo disegno di legge, però, che si compone di un articolo unico, si discosta dal disegno di legge governativo sia per quanto riguarda la decorrenza della nuova misura degli assegni sia per quanto riguarda la proposta di abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114; abrogazione che avrebbe, tra l'altro, come conseguenza il venire meno dell'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, del contributo annuo di lire 80 miliardi, previsto nell'ultimo comma del citato articolo 14 a favore della Cassa unica assegni familiari, e destinato a fronteggiare parte della maggiore spesa derivante dall'aumento del 10 per cento degli assegni a favore di coloro che sono assoggettati alla ritenuta fiscale alla fonte.

Circa la decorrenza ritengo che sia più giusto fissarla, come prevede il disegno di legge governativo, al periodo di paga in corso alla data di inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, anzichè retrodatarla al 1° febbraio 1975 come propone il disegno di legge n. 1994.

Ritornando all'abrogazione del citato articolo 14, previsto nel disegno di legge n. 1994, ritengo opportuno ricordare che, in sede di discussione in Aula sulla conversione in legge del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, mentre la disputa fu accanita, accessissima, a proposito della tassabilità o meno degli assegni familiari, con conseguenti punti di assenso o di dissenso sull'aumento del 10 per cento degli assegni stessi nei confronti di coloro che venivano assoggettati a ritenuta alla fonte, nessuna obiezione fu sollevata sul comma aggiunto dalla Camera all'articolo 14 che, nella sostanza, fa carico al Governo di una parte dell'imposta relativa agli assegni medesimi, parte fissata in 80 miliardi, contro

i 150 circa che, non dobbiamo dimenticarlo, gravano sulla Cassa. A distanza di un anno non mi sembra che siano venuti meno i motivi per i quali il Parlamento ritenne di porre a carico dello Stato la suddetta erogazione di quel contributo annuo di 80 miliardi e, pertanto, non posso esprimere un parere favorevole sull'intero articolo unico del disegno di legge n. 1994.

Maggiore diversificazione, come ho già detto, esiste fra il disegno di legge governativo e quello d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, non tanto per la misura dell'aumento — che in questo disegno di legge viene fissata in lire 9.800 mensili, al solo scopo di darci, per la misura dell'assegno giornaliero (lire 380), un numero arrotondato alla decina, contro le lire 9.672 del disegno di legge governativo, che ci dà un'indennità giornaliera di lire 372 — quanto per l'estensione di detta maggiorazione anche ai genitori e per l'unificazione della stessa per tutte le categorie di lavoratori, comprese quelle del settore pubblico, con la conseguente abrogazione delle tabelle A, B e C, annesse al più volte citato testo unico e richiamate dalla legge 114 del 1974, alle quali il disegno di legge governativo ancora fa riferimento.

Le modifiche contenute nei 28 articoli del disegno di legge n. 1214, ci porterebbero ad un sistema che, a mio modesto avviso, richiede un lungo ed approfondito esame, in contrasto, senza dubbio, con l'urgenza che si prefigge il disegno di legge governativo, ripetutamente auspicato, sollecitato dalle categorie interessate e già concordato con le organizzazioni sindacali.

Certo, il disegno di legge n. 1214, del quale, come ho già accennato, la legge n. 114 del 1974 ha recepito vari importanti provvedimenti, contiene delle norme altamente positive e che rispondono in pieno al principio di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare. Ma nella emanazione delle norme legislative non si può prescindere dal prendere in esame tutti i fattori che concorrono alla vita economica di un Paese, ed in particolare, per quanto si riferisce agli assegni familiari, non possono essere trascurati gli ostacoli di carattere finan-

ziario connessi, per alcuni settori, anche a forme di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, che invero non naviga in acque tranquille.

E noi, se avvertiamo con serietà e senso di responsabilità il peso del mandato che ci investe, dobbiamo dire con chiarezza, senza tergiversazioni, che l'Italia, oggi, attraversa una grossa crisi economica ed ha una situazione di bilancio tale da non poter dare tutto e subito, se non si vuole correre il rischio di una catastrofe.

E ciò io dico, onorevoli colleghi, non per strumentalizzare le solite argomentazioni relative ai bilanci deficitari, a situazioni economiche disastrose, e per negare delle provvidenze sulle quali sono anch'io d'accordo, ma perchè questa è la realtà, e sarebbe veramente deleterio volercelo nascondere e sostenere, demagogicamente, che possono essere superati quei limiti invalicabili al di là dei quali ogni intendimento di riforma verrebbe vanificato ed ogni provvidenza previdenziale si risolverebbe in una beffa.

Non si può disconoscere peraltro che è stato fatto un grosso sforzo, il massimo sforzo possibile. Il legislatore, infatti, tenendo presenti le esigenze di tutte le categorie dei lavoratori, della produzione, e quindi della occupazione, e dell'erario, ha risposto convenientemente alla norma costituzionale, preoccupandosi però di non creare pericolosi equilibri nel bilancio dello Stato e nell'economia del Paese, ed ha sensibilmente migliorate non solo le misure ma anche la normativa degli assegni familiari. Tale disciplina, senza dubbio, anche a mio avviso, dovrà ancora essere migliorata ed aggiornata, sia attraverso il livellamento degli assegni familiari per tutte le categorie, sia attraverso una normativa che renda sempre più rispondente allo scopo per cui è nato l'istituto degli assegni familiari. Tutto ciò nella linea dell'attuazione della piena sicurezza sociale e secondo i principi affermati nella nostra Costituzione, in particolare, ad esempio, per quanto riguarda la parità tra uomo e donna.

Per quanto concerne in particolare, la figura del capo famiglia, soggetto primo delle leggi per gli assegni familiari, anch'io non

ho dubbi che ci troviamo di fronte ad una norma arcaica, norma che ha portato, in un caso di mia diretta conoscenza, all'assurdo che, per una famiglia avente diritto agli assegni familiari, la possibilità di riscuoterli è stata ostacolata dal fatto che il capo famiglia risiedeva in Venezuela.

Ma da queste giuste considerazioni non può scaturire l'affermazione che la legislazione relativa agli assegni familiari sia ferma ai contratti collettivi ed ai regi decreti dell'epoca fascista. Da allora ad oggi abbiamo fatto passi veramente giganteschi e, pur se ancora vi è molto da fare, abbiamo arricchito la legislazione relativa agli assegni familiari di norme degne di un popolo che occupa un giusto e meritato posto fra tutti gli altri popoli civili del mondo.

Partendo, infatti, dal citato testo unico del 1955, sono state emanate per l'istituto degli assegni familiari molte norme migliorative, fra le quali vorrei ricordare le leggi nn. 603 e 1038 del 1961, la n. 433 del 1964, la legge n. 154 del 1965, la legge n. 585 del 1967, le leggi nn. 313, 334 e 1115 del 1968, le leggi numeri 153 e 592 del 1969, le leggi nn. 457 e 485 del 1972, la legge 533 del 1973 ed infine la più volte citata legge n. 114 del 16 aprile 1974 (meno di un anno fa) che, relativamente alle misure degli assegni familiari, ha aumentato le stesse a lire 8.060 mensili per ciascun figlio e per il coniuge, elevate con il disegno di legge n. 1980 al nostro esame a lire 9.672 mensili, corrispondenti al 20 per cento in più rispetto alle misure precedenti.

Giova inoltre ricordare che la legge n. 114, relativamente al settore degli assegni familiari, ha sancito il pagamento degli stessi ai pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria in luogo delle quote di maggiorazione per familiari a carico, ha elevato la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni portandola da lire 55.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico a lire 79.000, ha sancito l'elevazione del minimale di retribuzione imponibile e l'abolizione del massimale di retribuzione ai fini del calcolo delle contribuzioni, nonché l'adeguamento della relativa aliquota contributiva.

La suddetta legge ha altresì disposto un maggior apporto dello Stato a favore del Fondo sociale e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pari, per gli assegni familiari, a lire 110 miliardi per gli anni 1974 e 1975 (55 miliardi per ciascun anno), a lire 60 miliardi per il 1976 e a lire 72 miliardi annui a partire dal 1977.

Una grossa, continua evoluzione si è avuta, quindi, nell'istituto degli assegni familiari, non limitata soltanto a modifiche quantitative, ma estesa anche a sostanziali modifiche normative.

Certo, in questo campo, come del resto in tanti altri campi, si dovranno fare ancora dei passi avanti, sempre più orientati verso una società nuova che si avvia decisamente alla piena sicurezza sociale; ma tutto ciò dovrebbe avvenire, a mio modesto avviso (ripeto un concetto che ho già espresso), in maniera graduale, senza creare pericolosi squilibri che potrebbero risolversi non in un miglioramento, ma in un peggioramento della vita del Paese.

Prima di chiudere questa mia modesta relazione, ritengo opportuno, anche per rispondere ad alcune istanze che mi sono state rivolte, soffermarmi su un problema che, a mio parere, è di particolare interesse e merita di essere sottoposto all'attenzione di questa Commissione. E ciò ritengo di dover fare non per riaccendere la polemica sulla questione della tassazione degli assegni familiari, per la quale ha detto la sua parola definitiva, almeno per ora, il Parlamento, ma per rispondere ad alcune richieste pervenutemi relativamente alla mozione approvata dal Comitato speciale per gli assegni familiari nella seduta del 25 gennaio 1975 e trasmessa, a cura del Presidente dell'INPS, all'onorevole Presidente del Consiglio e all'onorevole Ministro del lavoro. Con tale mozione il suddetto Comitato ha sottoposto alla particolare attenzione del presidente Moro e del ministro Toros i numerosi e complessi problemi concernenti l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, ed ha chiesto che gli assegni familiari, in considera-

zione della loro natura precipuamente alimentare, venissero esentati da gravame fiscale e, in via subordinata, che, in occasione della emanazione del nuovo provvedimento — ora al nostro esame — venissero eliminate le incertezze e le difficoltà create dalla citata norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30.

Tale comma, lo ripeto *ad abundantiam*, prevede l'aumento del 10 per cento sugli importi degli assegni familiari nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Nella sua pratica applicazione, questa norma, che nella relazione al decreto è stata definita « una misura compensativa rivolta a non far gravare sui singoli lavoratori il peso del prelievo fiscale », ha dato luogo a gravi incertezze interpretative e ad ingiustificate disparità di trattamento.

Le difficoltà di applicazione sarebbero dovute essenzialmente al fatto che, mentre gli assegni familiari sono corrisposti con riferimento a singoli periodi di paga, in genere mensili, il debito di imposta, pur dando luogo a trattenuta a titolo di acconto provvisorio in relazione agli stessi periodi, si determina soltanto alla fine del periodo fiscale stabilito in coincidenza dell'anno solare.

Si verificano, cioè, casi di lavoratori, assoggettati a ritenuta alla fonte per tutti o per parte dei periodi di paga, che in sede di conguaglio fiscale di fine d'anno risultano non assoggettati ad imposta; in questi casi occorrerebbe recuperare l'importo del 10 per cento sugli assegni familiari, erogato in correlazione alla ritenuta effettuata.

Per converso si presentano casi di lavoratori, assoggettati a ritenuta alla fonte soltanto per parte dei periodi di paga, che, in sede di conguaglio fiscale di fine d'anno, risultano debitori di imposta; in tali casi sorgerebbe la necessità di corrispondere agli interessati l'aumento del 10 per cento sugli assegni familiari relativi ai periodi pregressi non assoggettati a ritenuta.

Di casi particolari che hanno creato o possono creare situazioni di imbarazzo e complicate, lunghe, onerose procedure, ve ne sarebbero tanti da citare. E al riguardo, ancora, è appena il caso di rilevare le difficoltà che

si presentano ai fini dell'acquisizione della necessaria documentazione, nell'ipotesi di più rapporti di lavoro svolti nel corso dell'anno; e sono evidenti i costi finanziari e sociali connessi alle procedure che dovrebbero essere applicate per la definizione di questi casi.

Per tali difficoltà, per tali costi finanziari e sociali, il Comitato speciale per gli assegni familiari, con la citata mozione, ha ritenuto di dover ribadire il voto perchè gli assegni familiari siano esenti da qualsiasi imposta sui redditi o, in via subordinata, perchè venga resa più chiara e più facilmente applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, numero 30.

Con il disegno di legge governativo al nostro esame tale richiesta non risulta soddisfatta, e certamente il Governo avrà avuto le sue buone ragioni per non farlo.

Io, purtroppo, non ho avuto la possibilità di sentire in merito i rappresentanti del Governo, e di questo, mortificato, mi scuso con l'onorevole Sottosegretario e con gli onorevoli colleghi. Sarei pertanto grato all'onorevole rappresentante del Governo se volesse fornirci al riguardo qualche chiarimento, che potrebbe servirci, almeno per quanto mi riguarda come relatore, nel formulare eventualmente un ordine del giorno, in quanto sono del parere che non si debba presentare una proposta di modifica al disegno di legge n. 1980 per non ritardarne l'iter visto che, come ho già detto, il provvedimento riveste un carattere di estrema urgenza.

Giunti a questo punto, onorevoli senatori, mi avvio alla conclusione.

Considerato che il disegno di legge di iniziativa governativa è stato ripetutamente sollecitato dalle categorie interessate e che è stato concordato, per quanto concerne la maggiorazione del 20 per cento degli assegni, con le organizzazioni sindacali; richiamando alla mia ed alla vostra memoria e valutazione le considerazioni fatte sui tre disegni di legge al nostro esame; considerato, altresì, che la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari, con il suo favorevole andamento, consente la copertura dei nuovi mag-

giori oneri derivanti dall'aumento proposto (valutabili nell'ordine di lire 330 miliardi su base annua), esprimo il mio pieno assenso al predetto disegno di legge n. 1980 e mi auguro — ed in tale senso, quale relatore, formulo la mia richiesta — che esso venga licenziato da questa Commissione con il voto favorevole di tutti gli onorevoli senatori presenti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Giuliano per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

In sostanza, il relatore ha proposto che il disegno di legge n. 1994 venga considerato assorbito nel disegno di legge n. 1980 (gli aumenti previsti sono infatti identici a quelli proposti nel testo del Governo), mentre per quanto riguarda il disegno di legge n. 1214 dovremo decidere se rinviare o meno la discussione. Il provvedimento, infatti, è di contenuto assai ampio: esso prevede non solo un aumento della misura degli assegni familiari, ma tende a modificare in maniera profonda le attuali norme del testo unico del 1955 in tema di assegni familiari aprendo un problema che, per il momento, non mi sembra si possa affrontare globalmente.

Prego, pertanto, gli onorevoli senatori che vorranno intervenire nel dibattito di esprimere anche la propria opinione in merito.

G A R O L I . Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo l'ampia relazione del senatore Giuliano desidero fare alcune brevi considerazioni e riflessioni.

La prima cosa da evidenziare mi pare quella che, con il disegno di legge n. 1980, d'iniziativa governativa, si propone di attuare un semplice « ritocco » alle misure e tabelle riguardanti gli assegni familiari. Il previsto 20 per cento di aumento, peraltro, è di qualche punto inferiore all'incremento del costo della vita verificatosi da un anno a questa parte ed è stato applicato sugli importi che approvammo circa un anno fa con la legge 16 aprile 1974, n. 114.

Ci troviamo dunque ancora una volta di fronte ad un provvedimento parziale — parzialissimo direi — se confrontato con le pres-

santi esigenze qui ribadite poco fa dallo stesso relatore che si riferiscono al riordino — per non usare la grossa parola « riforma » — di tutta la materia riguardante gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia.

Con ciò tuttavia, non intendo togliere nulla all'importanza che questo provvedimento riveste sia perchè esso testimonia che qualcosa si sta muovendo, pur se in maniera insufficiente, per adeguare il potere di acquisto degli assegni familiari all'andamento del costo della vita, sia perchè la problematica degli assegni familiari viene oggi in discussione anche a seguito della vigorosa, unitaria iniziativa dei sindacati e della nostra azione politica che per tutto l'arco dell'autunno-inverno scorso ha mirato alla difesa dei redditi più bassi e a combattere gli effetti generali dell'inflazione sui salari.

Sappiamo che questa importante battaglia (che si inquadra nella lotta per la difesa dell'occupazione e per la ripresa economica del Paese) si è conclusa con un accordo contenente alcuni risultati degni di nota: l'accordo per il rinnovamento del sistema della Cassa integrazione salari verso il salario garantito, l'elevazione e l'unificazione graduale del punto di contingenza, il presente disegno di legge di aumento degli assegni familiari, la rivalutazione delle pensioni e, infine, l'aggancio delle stesse pensioni alla dinamica dei salari.

Ci rendiamo conto, ripeto, che le norme oggi in discussione vanno considerate in questo quadro generale e anche se giudichiamo l'accordo di cui sopra non ancora completo (il problema della contingenza resta da risolvere per altre categorie di dipendenti, come quelle del pubblico impiego e dell'agricoltura; i termini dell'accordo sull'aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari non è ancora noto ufficialmente) non possiamo tuttavia disconoscere i lati positivi della nuova situazione che si è andata delineando.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema degli assegni familiari, non possiamo dichiararci completamente soddisfatti e ne dirò le ragioni.

In primo luogo, come ho già accennato, il previsto aumento del 20 per cento non copre

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

l'intero tasso di inflazione che, in quest'anno, è stato del 25 per cento, e poichè l'inflazione non si è arrestata, il potere di acquisto del salario e degli assegni familiari è e sarà sottoposto a nuove erosioni per l'avvenire.

In secondo luogo, anche se nulla vieta che il Parlamento venga impegnato, o su iniziativa propria o a seguito di iniziative, pressioni o accordi esterni, legittimi del resto, ad emanare in futuro provvedimenti analoghi a quello oggi in esame per ricostituire il potere di acquisto degli assegni in base all'andamento del costo della vita, noi dobbiamo ancora una volta ribadire che è proprio questo metodo che non ci soddisfa.

Abbiamo sempre auspicato, infatti, metodi diversi per far fronte ai problemi posti dalla esigenza di difendere i redditi delle famiglie più numerose, metodi più giusti e rispondenti alle esigenze dei lavoratori, che chiedono maggiori garanzie contro i colpi ed i contraccolpi dell'inflazione.

Il sistema più sicuro, onorevoli senatori, è quello dell'aggancio degli assegni familiari alla dinamica dei salari, così come si cerca di fare per le pensioni, rapportando cioè gli assegni ad una percentuale del salario.

Del resto, anche le aliquote contributive relative agli assegni familiari seguono la dinamica dei salari in base alle disposizioni della legge n. 114 approvata lo scorso anno; non comprendiamo dunque perchè le prestazioni della Cassa assegni familiari non debbano seguire lo stesso criterio.

Faccio ancora osservare che, oltretutto, la copertura finanziaria sarebbe garantita non solo perchè la Cassa in questione dispone già di fondi adeguati ma, soprattutto, perchè il nuovo meccanismo di contribuzione previsto per l'appunto dalla legge n. 114 — la quale ha abolito i massimali introducendo invece il sistema delle aliquote collegate al salario di fatto — consente, a nostro avviso, la riscossione di un gettito sufficiente a coprire gli oneri derivanti dal meccanismo dell'aggancio.

Noi avremmo preferito, in sostanza, che in questa occasione si fosse applicata questa prima importante riforma, vale a dire venisse realizzata una rivendicazione ormai

antica, sempre portata avanti dagli operai, dai lavoratori, dai sindacati.

Quindi saremmo del parere di modificare il disegno di legge n. 1980, nel senso di introdurre un emendamento, che nel caso specifico potrebbe essere formulato sulla base dell'articolo 3 del nostro disegno di legge n. 1214, in modo da far salvo l'accordo per l'aumento immediato del 20 per cento, ma applicando per il futuro l'aggancio degli assegni alla dinamica dei salari. Mi pare che questo sia il minimo che si possa fare, in questo particolare momento, per adeguare il sistema degli assegni familiari alle giuste esigenze che i lavoratori pongono.

La seconda questione riguarda lo sgravio fiscale, sollevata giustamente dagli organi dirigenti dell'INPS e richiamata anche dall'onorevole relatore. Cosa possiamo dire a questo riguardo? Il disegno di legge n. 1980 non ripete esplicitamente quanto è stabilito al riguardo della legge n. 114, ma restano quei limiti e quella confusione in merito ai lavoratori soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Questa sarebbe stata l'occasione per stabilire che gli assegni familiari non sono tassati, anche in considerazione del fatto che l'inflazione ha eroso in modo particolare il reddito delle famiglie più numerose.

La terza questione riguarda la decorrenza. L'onorevole relatore ha difeso il testo governativo, che fissa la decorrenza dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge. Noi riteniamo, invece, che sarebbe giusto fissarla, se non alla data del 1° gennaio 1975, almeno a quella in cui è avvenuto l'accordo. Infatti ogni giorno che passa sminuisce la portata dell'aumento, la cui misura è già insufficiente. Presenteremo pertanto un emendamento tendente a fissare la decorrenza almeno dal 1° febbraio 1975.

Questo mi pare sia il minimo per quanto riguarda il provvedimento in esame. Restano aperti una serie di problemi riguardanti la materia, anche se va riconosciuto che qualche passo in avanti è stato compiuto con le modifiche apportate al testo unico degli assegni familiari con la legge n. 114. Mi riferisco all'abolizione dei massimali e alla differenziazione delle aliquote; all'unificazione della misura dell'assegno per il coniu-

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

ge e i figli; agli assegni per i pensionati che hanno familiari a carico; all'estensione del diritto agli assegni per i figli studenti sino al ventiseiesimo anno di età se universitari. Si tratta di innovazioni importanti, che sono state il frutto anche di un confronto serrato nei due rami del Parlamento, e particolarmente in questa Commissione. Resta soprattutto aperto il grave problema della « giungla » — chiamiamolo così — anche per quanto riguarda gli assegni familiari, anche se si tratta di una giungla meno intricata rispetto a quella che si riferisce alle differenziazioni salariali. La soluzione di questo problema appare di grande urgenza, soprattutto per le discriminazioni che l'attuale sistema presenta anche nei confronti dei lavoratori autonomi. In questi giorni tutti noi abbiamo ricevuto telefonate e telegrammi, perchè pure da questo accordo le categorie degli autonomi sono rimaste praticamente escluse. Secondo noi è urgente giungere alla costituzione di una Cassa veramente unica per gli assegni familiari, che abbia uno stesso meccanismo di contribuzione, che garantisca un trattamento uguale per tutti, operai e impiegati dell'industria, dell'agricoltura, dei servizi, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, studiando per questi ultimi un congegno di contribuzione adeguato a finanziare una riforma che li parifichi a tutti gli altri lavoratori.

D E S A N C T I S . La presentazione da parte del nostro Gruppo del disegno di legge n. 1994 ha voluto rappresentare e rappresenta un'ulteriore manifestazione di attenzione specifica ai problemi che stiamo trattando, che si aggiunge alle iniziative e alle posizioni assunte da tutti gli altri Gruppi politici. Sono lieto che si discuta di questo argomento in sede deliberante e ringrazio l'onorevole relatore, al quale desidero esprimere il mio apprezzamento per la esposizione svolta e anche per le considerazioni obiettive rivolte nei confronti della mia parte politica in ordine al contributo che essa, come tutte le altre, ha dato. Non si può contestare che il Senato e i Gruppi politici che ne fanno parte, e questa Commissione in particolare, hanno prestato la

dovuta attenzione ed espresso tempestiva sensibilità ai problemi che il mondo del lavoro pone.

In particolare, riguardo alla materia di cui ci stiamo occupando stamane, è evidente la affermazione che alla gradualità della legislazione — determinata da esigenze obiettive — si debba accompagnare un impegno serio e massiccio da parte di tutti, perchè il complesso dei problemi sia affrontato e risolto il più rapidamente possibile.

Entrando nel merito dei provvedimenti in esame, vogliamo riferirci al tema della decorrenza, sottolineando che nel nostro disegno di legge abbiamo indicato la data del 1° febbraio 1975. È evidente che l'aumento degli assegni familiari si è imposto in relazione all'aumento del costo della vita e che, se i rappresentanti delle parti sociali hanno raggiunto un accordo a questo riguardo, lo hanno concluso sotto la spinta di avvenimenti obiettivi che è inutile stare qui a illustrare. È prevedibile che l'iter del disegno di legge che sarà approvato da questa Commissione sia abbastanza rapido, se l'altro ramo del Parlamento agirà con la nostra stessa celerità, ma non vorrei che certi impegni, certi avvenimenti elettorali, che finiranno per interrompere l'attività delle Camere, provocassero un ritardo nel varo delle norme di cui ci stiamo occupando. Esiste perciò il rischio che, restando ferma la decorrenza prevista dal testo governativo, l'operatività delle norme non avvenga in tempi brevissimi. E poichè la nuova disciplina ha come presupposto l'incremento del costo della vita — che si presenta in termini anche superiori rispetto al proposto aumento degli assegni familiari — aspettare significherebbe smentire le ragioni che stanno alla base delle norme al nostro esame, creando un ulteriore motivo di disagio alla già precaria condizione dei lavoratori. Ecco perchè da parte mia si insiste perchè la decorrenza della normativa non vada oltre il 1° febbraio 1975, che, se non vado errato, corrisponde abbastanza esattamente al momento dell'accordo intervenuto tra le parti sociali, oltre che alla realtà obiettiva dei problemi che è stata illustrata anche dall'onorevole

11ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

collega che mi ha preceduto e alle cui considerazioni volentieri mi associo.

Il relatore ci ha invitati a ritenere assorbita la prima parte del nostro disegno di legge dal provvedimento governativo, perchè è uguale. Noi siamo d'accordo. Non voglio cadere in contraddizione con me stesso, nè fare sgarbo al relatore, insistendo però, oltre che sulla questione della decorrenza, sul penultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge di nostra iniziativa.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È un comma inutile. È evidentemente sfuggito che il disegno di legge governativo propone di modificare solo il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, per cui la parte del disegno di legge n. 1994 alla quale si riferisce il senatore De Sanctis, ripetendo il penultimo comma del citato articolo 14, che rimane in vita, è perfettamente inutile.

D E S A N C T I S. La materia della riforma tributaria ci ha portato a tante innovazioni e può effettivamente darsi che qualcosa sia sfuggito all'attenzione.

Debbo dire, rispondendo a una sollecitazione del relatore, che non ho motivo di particolare insistenza per l'ultimo comma del nostro disegno di legge. Quindi, nella sostanza, è evidente che la mia posizione è favorevole all'andamento che va prendendo la discussione, sicchè non ho necessità di fare altre dichiarazioni di voto. Mi scuso per un certo empirismo che ha forse caratterizzato il mio intervento e concludo ribadendo anch'io la necessità che il Parlamento sia non soltanto sede di provvedimenti contingenti, anche se tempestivi, ma affronti e termini, con la maggiore intesa possibile col Governo e con le forze sociali, la risoluzione dei problemi che sono stati stamattina sollevati.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore ed al rappresentante del Governo devo però co-

municare che sono stati presentati tre ordini del giorno. Il primo è firmato dai senatori Giovannetti, Garoli, Bianchi, Fermariello e Bonazzi. Ne do lettura:

Il Senato,

impegna il Governo ad avallare urgenti misure per estendere la disciplina degli assegni familiari al settore pubblico (Stato ed Enti pubblici) sia per la parte contributiva che delle prestazioni, contestualmente all'abolizione dell'aggiunta di famiglia o di altro trattamento di famiglia comunque denominato, prevedendo per quei casi particolari nei quali l'aggiunta di famiglia risulti d'importo più favorevole rispetto agli assegni familiari, la conservazione *ad personam* della differenza.

Questo ordine del giorno è stato praticamente illustrato nel corso del suo intervento dal senatore Garoli.

Il secondo ordine del giorno reca la firma dei senatori Bianchi, Fermariello, Giovannetti, Vignolo, Garoli, Ziccardi, Colombi e Bonazzi ed anch'esso è da ritenersi già illustrato. Ne do lettura:

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare misure per equiparare la misura degli assegni dei mezzadri, coloni e coltivatori diretti a quella prevista per i lavoratori dipendenti, in applicazione degli impegni più volte assunti dinanzi al Parlamento.

Do quindi lettura del terzo ordine del giorno, presentato dal senatore Torelli:

Il Senato,

impegna il Governo a risolvere il quesito del massimale giornaliero di contribuzione nel senso che, per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale non retribuito in misura periodica predeterminata, si considera adempiuto, anche in caso di orario di

lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando il contributo risulti versato, entro il limite del massimale giornaliero di retribuzione, per il numero delle giornate effettivamente lavorate e retribuite.

GIULIANO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda le considerazioni di ordine generale del senatore Garoli mi sembra di avere già risposto nella mia relazione. In effetti ci sono molteplici situazioni che debbono essere migliorate, ma esistono tuttavia dei motivi di urgenza in base ai quali oggi non possiamo che varare questo provvedimento che aumenta la misura degli assegni familiari. Ringrazio poi il senatore De Sanctis per avere riconosciuto valide le mie osservazioni circa lo stanziamento degli 80 miliardi a carico dello Stato a favore della CUAFF di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 30 e di aver dichiarato di non insistere per l'ultimo comma del disegno di legge n. 1994.

I senatori Garoli e De Sanctis hanno sottolineato l'opportunità di fissare una precisa data di decorrenza del provvedimento. Sentite le motivazioni, che ritengo valide, e nella preoccupazione che qualche avvenimento possa ritardare l'approvazione di un disegno di legge che ritengo urgentissimo, penso, dopo un'ulteriore riflessione, di dovermi esprimere in senso favorevole a stabilire una data, che potrebbe essere il 1° febbraio 1975, corrispondente sostanzialmente all'epoca in cui sono stati raggiunti gli accordi con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul primo — coerente con quanto da me esposto nella relazione — non posso che essere d'accordo ed esprimo, quindi, parere favorevole. Uguale parere favorevole esprimo per il secondo ordine del giorno e per il terzo del senatore Torelli, considerato che sull'argomento trattato, che si trascina da tanto tempo, c'erano stati impegni da parte di più di un ministro.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio innanzitutto il senatore Giuliano per

la diligente e ampia relazione che egli ha voluto estendere al di là dell'immediato oggetto del disegno di legge per trattare anche la tematica generale degli assegni familiari.

Premetto che sono d'accordo con quanti rilevano il carattere parziale del provvedimento al nostro esame, che aumenta la misura degli assegni familiari. Nessuno di noi si nasconde che esso non serve a risolvere il problema generale degli assegni familiari, ma solo, ancora una volta, a tamponare una situazione resa difficile dalle conseguenze della svalutazione della moneta.

Tuttavia tale provvedimento è obiettivamente urgente e pertanto va rapidamente approvato. Con ciò non nego la validità dei rilievi fatti e la necessità di affrontare tutta la serie di problemi cui cerca di ovviare il disegno di legge n. 1214 dei senatori Fermariello ed altri. Questo disegno di legge presuppone però oneri finanziari a carico dello Stato e della gestione assegni familiari, per cui va visto in un quadro di maggiori disponibilità economiche. Quando si parla, infatti, di estendere l'aumento degli assegni familiari ad altri settori, si pone proprio un problema finanziario; quando si parla di assegni familiari uguali per tutti, lavoratori dipendenti e autonomi, per i figli, il coniuge e gli ascendenti, si toccano problemi vivi, ma difficili da risolvere in questo momento. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla complessa questione del collegamento degli assegni familiari alla dinamica dei salari, con gli stessi criteri che si stanno approfondendo per ciò che concerne le pensioni minime.

Riguardo a tutta questa tematica il Ministero del lavoro non è assente, nè tanto meno contrario. È però una questione di gradualità, di riuscire cioè a portare avanti questi problemi quando le possibilità economiche lo consentano. Anche se è vero che la gestione assegni familiari presenta un attivo, dobbiamo tener presente che ciò può servire a sollevare altre gestioni previdenziali amministrate dall'INPS che sono invece passive: le cose quindi non vanno viste isolatamente.

Pertanto, mentre concordo con larga parte delle motivazioni che sono alla base del disegno di legge n. 1214, ritengo che il suo esame debba essere per il momento accantonato, per proseguire poi il suo corso quando i problemi potranno essere più prossimi alla soluzione e saranno state avviate in tal senso trattative con i sindacati.

È stata oggi sollevata anche la questione dell'esenzione fiscale sugli assegni familiari. Su questo punto l'orientamento del Ministero delle finanze è negativo, per motivazioni che attengono ai principi tributari e perchè si richiederebbero difficili accertamenti. Il problema venne risolto con la legge n. 114 del 1974 con il riconoscimento di un aumento del 10 per cento, che doveva compensare, almeno parzialmente, la ritenuta fiscale che veniva operata sugli assegni familiari. Mi riservo comunque di ritornare sull'argomento qualora, come mi è sembrato di intuire, venga presentato un emendamento su questo tema.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'aumento degli assegni, tengo a precisare che negli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, mentre per altri problemi vennero stabiliti termini precisi, non è stata prevista una data specifica, intendendosi valido il termine normalmente considerato per l'entrata in vigore delle leggi. Vorrei quindi pregare gli onorevoli senatori di non insistere.

Devo poi ribadire l'importanza del mantenimento di quella parte dell'articolo 14 del decreto-legge n. 30 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114, che prevede la corresponsione di 80 miliardi, da parte dello Stato, alla Cassa unica assegni familiari. Mi sembra infatti che l'introduzione di tale norma, oltre a costituire il risultato di una serrata discussione parlamentare, derivi dai sindacati, i quali non volevano che l'aumento del 10 per cento degli assegni familiari, di cui ho poc'anzi parlato a proposito della tassazione, andasse a gravare sulla Cassa medesima. Ricordo anzi che si sostenne l'esigenza di evitare che fossero i lavoratori — i cui contributi affluiscono alla Cassa — a dover fare le spese dell'aumento concesso al posto dell'esonero fiscale. Per questo il Governo si determinò alla concessione di un contribu-

to di 80 miliardi, così come è stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 30 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114. La soppressione di tale norma si porrebbe in contrasto con le richiamate esigenze, per cui ritengo che l'ultimo comma del disegno di legge n. 1994 — che propone l'abrogazione del ricordato articolo 14 — sia il frutto di una svista dei presentatori e non certo l'indicazione di una volontà specifica in tal senso. In conclusione, sono del parere che possiamo essere tutti d'accordo nel considerare chiusa la questione.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno dichiaro di poter accettare i primi due purchè sia usato il termine « invita » anzichè « impegna », dato il contenuto dei loro dispositivi. Ho già detto prima, parlando del disegno di legge n. 1214, che sulla linea seguita da quel provvedimento il Governo è già ampiamente indirizzato e sta cercando di portare avanti le opportune iniziative, ma quale rappresentante del Ministero del lavoro non mi è possibile accettare un impegno troppo rigido, tenuto conto che esiste un Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e del fatto che al Ministero del tesoro compete la valutazione delle disponibilità finanziarie, valutazione ovviamente necessaria quando si tratti di misure che comportano notevoli oneri a carico dell'erario. In questi limiti, pertanto, posso accettare i due ordini del giorno del Gruppo comunista.

Quanto all'ordine del giorno Torelli, si tratta di una questione che è già stata trattata e che è anche considerata da un articolo del noto disegno di legge n. 2695, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Su tale questione, allorchè se ne discusse alla Camera, il Governo si è rimesso all'Assemblea. Devo dire che sussistono tuttora serie considerazioni che impediscono, al momento, di prendere una posizione precisa sul problema, perchè, se da un lato, l'accettazione del punto di vista sostenuto nell'ordine del giorno Torelli solleverebbe l'industria di circa 80 miliardi, vi sono riserve da parte dei lavoratori, pur considerando le difficoltà di carattere amministrativo che incontra

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

l'INPS nel ricostruire certe posizioni assicurative.

Prego quindi il senatore Torelli di accontentarsi che accetti il suo ordine del giorno come raccomandazione, salvo a rivedere tutto il problema in sede più generale.

GIOVANNETTI. A nome del mio Gruppo dichiaro di essere disposto a sostituire, nei nostri due ordini del giorno, la parola: « impegna » con l'altra: invita », visto che il Governo li accetta.

TORELLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1980, con l'intesa che il disegno di legge n. 1994 si intenderà assorbito, mentre il disegno di legge n. 1214 sarà rinviato. Do quindi lettura degli articoli del disegno di legge n. 1980, presentato dal Governo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modifiche nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data d'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

TABELLA A

Per ciascun figlio	L. 2.232 settimanali
Per il coniuge	L. 2.232 settimanali

TABELLE B E C

Per ciascuno figlio	L. 9.672 mensili
Per il coniuge	L. 9.672 mensili ».

A tale articolo sono stati presentati due emendamenti. Il senatore De Sanctis propone di aggiungere il seguente comma: « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975 il secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni sostitutive degli assegni familiari sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte ».

I senatori Giovannetti ed altri propongono a loro volta il seguente comma aggiuntivo:

« A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974 il 2° comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti dei soggetti al sistema della ritenuta fiscale alla fonte ».

Ritengo però che prima di esaminare questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, sarà bene dedicare la nostra attenzione ad un emendamento dei senatori Fermariello ed altri che viene proposto all'articolo 3, ma che, a mio avviso, potrebbe meglio inserirsi nella discussione dell'articolo 1. L'articolo 3 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I senatori Fermariello ed altri propongono di sostituire tale articolo con il seguente: « La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1975 ». Ora,

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

a mio parere, più che stabilire un'entrata in vigore retroattiva rispetto alla data dell'approvazione, mi sembrerebbe più corretto, dal punto di vista della redazione legislativa, introdurre la decorrenza proposta all'articolo 1. Insomma, l'emendamento dovrebbe tendere a sostituire, nell'articolo 1, le parole: « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data d'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « A decorrere dal 1° febbraio 1975 ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma poiché la formulazione dell'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, non si può in tale comma parlare del 1° febbraio 1975. Bisognerebbe semmai formulare un articolo aggiuntivo in quel senso.

FERMARIELLO. Diventerebbe cioè un articolo 1-bis.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ripeto che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1980, mira a sostituire il primo comma dell'articolo 14 della legge del 1974, e in questo primo comma non possiamo dire: « a decorrere dal 1° febbraio » o da altra data perchè allora si creerebbe un periodo di vacanza. Bisognerebbe piuttosto aggiungere un altro articolo in cui si dica: « La misura degli assegni familiari previsti dall'articolo precedente si applica a decorrere dal... ». Sulla data, poi, è la Commissione che dovrà esprimersi. Da parte sua il Governo ha proposto la decorrenza di cui all'articolo 3.

OLIVA. Se si tratta di sostituire un comma della precedente legge n. 114, allora non si può neanche dire — come invece figura nell'articolo 1 del disegno di legge — « a quello dell'entrata in vigore della presente legge », perchè la « presente legge » sarebbe la legge vecchia, cioè la n. 114.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È esatto. Infatti avevo parlato di un articolo aggiuntivo 1-bis.

OLIVA. Forse converrebbe di più dire: « dalla data... la misura prevista dalle tabelle, eccetera, è elevata a » e basta.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La formula più corretta a me pare che sia quella di aggiungere un articolo che dica: « La misura degli assegni familiari prevista nell'articolo precedente si applica a decorrere dal periodo di paga in corso alla data... ».

PRESIDENTE. Cerchiamo allora di risolvere il problema lasciando impregiudicata, per il momento, la data, di cui discuteremo dopo. L'articolo 1, allora, potrebbe suonare così: « Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modifiche nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente: « Le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, eccetera », fino alla fine dell'articolo, come risulta dal testo. Si aggiungerebbe poi un articolo 1-bis, del seguente tenore: « Le misure degli assegni familiari previste nell'articolo precedente si applicano a decorrere... » e a questo punto dovremmo decidere la data.

VARALDO. A mio avviso, invece di sostituire il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge n. 30, bisognerebbe fissare una norma che dica che le misure degli assegni familiari, contemplate nell'articolo tale, a decorrere da tale giorno, diventano di... eccetera.

PRESIDENTE. L'articolo 1, allora, reciterebbe: « Le misure degli assegni familiari previste dall'articolo 14 del decreto legge 2 marzo, eccetera, sono... ».

VARALDO... sono elevate nelle seguenti misure ».

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si può riprendere la dizione dell'articolo 14: « A decorrere da . . . le misure previste dalle tabelle A), B) e C) allegate a . . . e modificate con la legge n. . . sono ulteriormente così modificate ».

VARALDO. A me pare che bisognerebbe dire: « A decorrere da . . . (e poi si deciderà la data) le misure degli assegni familiari contemplate nel primo comma dell'articolo 14, eccetera, sono elevate nelle seguenti misure ».

FERMARIELLO. C'è una ripetizione: « Le misure . . . sono elevate nelle seguenti misure ». Si può dire: « . . . sono così elevate ».

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di insistere sulla primitiva proposta. L'articolo 1, cioè, dovrebbe recitare: « Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modifiche nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente: « Le misure degli assegni familiari. . . ».

OLIVA. Non si può sostituire quel comma perchè « storicamente » non si può toccarlo. Ci si deve limitare a modificare le misure.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Oliva: non è il comma, ma le misure che vengono modificate.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisogna formulare, allora, un nuovo articolo.

PRESIDENTE. Allora, c'è la proposta del senatore Varaldo, che io personalmente condivido, la quale dice: « A decorrere da . . . (e bisognerà poi stabilire la data) le misure degli assegni familiari contemplate dal primo comma dell'articolo 14 del de-

creto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modifiche nella legge 16 aprile 1974, numero 114, sono così modificate: ».

Con questo emendamento proposto dal senatore Varaldo risulterebbero modificate soltanto le misure degli assegni familiari, che è in effetti lo scopo che si intende perseguire.

La Commissione deve però innanzitutto decidere per quanto riguarda la data e, in proposito, è stata avanzata la proposta dei senatori Fermariello ed altri (coincidente con quanto previsto nel disegno di legge numero 1994) del 1° febbraio 1975. Su tale decorrenza mi pare si sia pronunciato in senso favorevole il relatore. Qual è il parere del rappresentante del Governo?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo aveva già espresso parere contrario in merito alla data del 1° febbraio in quanto praticamente si dovrebbero ripristinare vecchie situazioni di pagamenti arretrati, caricando di maggiori oneri la Cassa.

La soluzione migliore sarebbe la decorrenza dal 1° maggio.

OLIVA. Ma non ci sono stati accordi sindacali?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sulla data.

FERMARIELLO. Il nostro emendamento trae origine dal fatto che i sindacati hanno riferito di ritenere (su questo, tuttavia, non voglio insistere in quanto non conosco i termini esatti della trattativa) che la data dovesse ancorarsi a quella della trattativa stessa e della sua conclusione.

Il testo del Governo, al contrario, stabilendo che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* rinvia la data di decorrenza presumibilmente al mese di maggio, sempre che l'iter del disegno di legge segua un andamento normale sia al Senato che alla Camera dei deputati.

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

Pertanto, un accordo che non sembrava dovesse presentare incognite dal punto di vista temporale, dà luogo ora ad un serio inconveniente.

Ma c'è un secondo aspetto da evidenziare: ci è stato fatto notare che, accogliendo la norma proposta nel disegno di legge n. 1980, asseconderemmo un atteggiamento fortemente fiscale da parte del Governo. Perché fiscale? In definitiva, si dice, l'accordo interviene dopo molti anni che la Cassa unica assegni familiari presenta una gestione attiva, tanto che fondi cospicui sono stati trasferiti dalla Cassa stessa ad altre destinazioni. Del resto la rivalutazione degli assegni, concordata con i sindacati, è resa possibile utilizzando, per l'appunto, ampie disponibilità della Cassa. Data allora questa situazione di disponibilità finanziaria lo slittamento nel tempo dell'applicazione dell'accordo, senza una fondata motivazione, potrebbe spiegarsi solo con la volontà di seguire un criterio fiscale nell'attuare l'accordo stesso.

In base a quale principio si vuole spostare di due-tre mesi l'applicazione di quest'accordo se non per risparmiare sui lavoratori, ai quali abbiamo accordato il diritto all'aumento degli assegni familiari?

In sede sindacale è stato più volte chiarito che i fondi della Cassa assegni familiari non possono essere spesi o trasferiti a favore di altri settori che nulla hanno a che vedere con la Cassa stessa; i sindacati, per anni, hanno infatti protestato perchè questi fondi venivano trasferiti nel pozzo senza fondo dell'INAM o distratti per altre esigenze: addirittura, per investimenti immobiliari.

Tutti questi discorsi, onorevole Sottosegretario, sono stati già fatti nelle sedi opportune per cui, ripeto, non si comprende, salvo che il Governo non porti nuove e valide motivazioni, perchè non si voglia fissare una data.

Se non si prende questa decisione l'accordo sindacale resterebbe, per così dire, appeso per aria. Il Governo preferisce adottare questa scelta? La faccia pure ma, da parte mia, non posso fare a meno di ricordare le osservazioni dello stesso relatore il quale, non a caso, ha ritenuto giusto insistere per la fissazione di una data di applicazione.

Questo è dunque l'invito che anche noi rivolgiamo al Governo tanto più che, per quanto riguarda il complesso del disegno di legge, si è già delineato un accordo generale.

O L I V A. Vorrei fare una brevissima considerazione per quel che riguarda le cifre indicate all'articolo 1 del disegno di legge.

Non sarebbe opportuno, invece di mantenere cifre frazionate di 2.232 e 9.672 lire arrotondarle a 2.300 ed a 9.700? Ritengo che, così facendo, tutti i calcoli, che vengono eseguiti tramite gli elaboratori elettronici, risulterebbero più semplici.

Per quanto riguarda infine la data, come normale criterio legislativo se non addirittura costituzionale, non dovremmo pronunciarci a favore della retroattività. Vi è poi da tener presente che il Governo, predisponendo il provvedimento, avrà fatto un certo calcolo delle disponibilità della Cassa arrivando quindi a determinare le cifre con riferimento al momento della presentazione del provvedimento stesso. Comunque, volendo tener conto di tutte le considerazioni svolte, ritengo che una soluzione equa sarebbe quella di fissare la data al 1° aprile.

G I O V A N N E T T I. Insistiamo per il 1° febbraio e gradiremmo conoscere nuovamente il parere del relatore.

P R E S I D E N T E. Vi sono quindi due proposte circa la decorrenza: il 1° febbraio, come richiesto dal Gruppo comunista ed il 1° aprile, come adesso suggerito dal senatore Oliva. Sentiamo il parere del relatore e del Governo.

G I U L I A N O, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole alla proposta di emendamento ribadita dal senatore Giovannetti.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento del Gruppo comunista e favorevole a quello proposto dal senatore Oliva, che appare più

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

logico essendo stato il disegno di legge governativo presentato l'11 marzo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente a fissare la decorrenza al 1° febbraio 1975.

(È approvato).

L'emendamento presentato dal senatore Oliva è pertanto precluso.

OLIVA. In merito alle misure ripetute che, a mio avviso, appare opportuno, anche in relazione a quanto chiesto dai rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un arrotondamento delle cifre.

GIULIANO, relatore alla Commissione. Il suggerimento del senatore Oliva appare quanto mai opportuno. Propongo pertanto che la cifra di cui alla tabella A sia portata a lire 2280 (pari a lire 380 giornaliere) e quella delle tabelle B e C a lire 9880 (ugualmente pari a lire 380 giornaliere).

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Giuliano ha dunque presentato un emendamento tendente a sostituire, all'articolo 1, le cifre di lire 2.232 settimanali e di lire 9.672 mensili con le misure, rispettivamente, di lire 2.280 settimanali e di lire 9.880 mensili.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo presentato dal relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

La Commissione ha dunque deciso sia in merito alla data, fissandola al 1° febbraio, che sugli importi, arrotondandoli nelle misure proposte dal relatore. Possiamo quindi ritornare sul problema della più idonea redazione dell'articolo 1, richiamandoci alla

formulazione proposta dal senatore Varaldo, sulla quale ci eravamo infine trovati d'accordo. In conclusione, allora, il testo dell'articolo 1 risulterebbe il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

TABELLA A

Per ciascun figlio	L. 2.280 settimanali
Per il coniuge	L. 2.280 settimanali

TABELLE B E C

Per ciascun figlio	L. 9.880 mensili
Per il coniuge	L. 9.880 mensili ».

Non possiamo però ancora votare questo articolo, in quanto dobbiamo esaminare quei due emendamenti aggiuntivi (uno del senatore De Sanctis e l'altro dei senatori Giovannetti ed altri), che avevamo sostanzialmente accantonato per risolvere prima il problema della decorrenza. Do nuovamente lettura dell'emendamento del senatore De Sanctis, tendente ad aggiungere, all'articolo 1, il seguente comma:

« Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni sostitutive degli assegni familiari sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte ».

DE SANCTIS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Giovannetti ed altri, tendente ad aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, il secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, nu-

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

mero 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente: « Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti dei soggetti al sistema della ritenuta fiscale alla fonte ».

Vorrei ricordare che il secondo comma dell'articolo 14 recita: « Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonché le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte ». La modifica proposta dall'emendamento Giovanetti e altri è pertanto limitata alla frase: « nei confronti dei soggetti al sistema della ritenuta fiscale alla fonte ». Ma, in verità, non vedo in cosa consista la differenza con il testo vigente. Le due formulazioni mi sembrano praticamente eguali.

GIOVANETTI. L'emendamento richiede una premessa: noi siamo del parere che si debba arrivare all'esenzione completa degli assegni familiari dalle ritenute fiscali. E questa la nostra posizione, che abbiamo sentito esprimere anche dal relatore, quando ha riferito di quella mozione approvata dal Comitato speciale della gestione assegni familiari. Abbiamo però avuto notizia che quel Comitato, in via subordinata, chiede un chiarimento del 2° comma del citato articolo 14, affinché sia resa più agevole la sua applicazione. E poichè l'INPS non è in grado di conoscere la singola posizione fiscale dei beneficiari degli assegni e per evitare sperequazioni tra lavoratori e lavoratori, è parso che la formula dei « soggetti al sistema della ritenuta fiscale alla fonte », potesse essere meglio rispondente allo scopo.

Noi ribadiamo comunque che gli assegni familiari non dovrebbero essere soggetti a ritenuta fiscale. I fondi della Cassa per gli assegni familiari sono spesso soggetti ad abbondanti trasferimenti; la quota rimborsata dallo Stato per quel 10 per cento in più è di

80 miliardi, che è una cifra inadeguata. Ciò premesso, l'esigenza di un chiarimento per quanto concerne gli aspetti applicativi della normativa fiscale s'impone, anche perchè i lavoratori a reddito fisso pagano, mentre gli altri purtroppo continuano ad evadere. Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento.

GIULIANO, *relatore alla Commissione*. Su questo punto mi rimetto al Governo.

CIPPELLINI. Scusate, non potrebbe essere sufficiente una disposizione del Governo agli uffici INPS che chiarisca chi sono coloro che debbono beneficiare dell'aumento del 10 per cento?

PRESIDENTE. Ripeto che secondo la mia opinione l'emendamento risolve solo apparentemente il problema perchè le due dizioni, quella dell'emendamento Giovanetti e quella della legge n. 114, mi sembrano uguali.

FERMARIELLO. Vorrei chiarire la nostra posizione. Noi non stiamo insistendo sull'emendamento per arrivare a un voto o a una conclusione qualsiasi. Il fatto è che l'INPS ci fa sapere direttamente da un suo funzionario (dopo che nel corso della recente indagine conoscitiva sulle pensioni appurammo tutti l'esigenza di un più stretto contatto tra Parlamento e Previdenza sociale) che la norma dell'articolo 14 della legge numero 114 di cui stiamo discutendo non è praticamente gestibile. L'INPS aggiunge che questa norma è assai onerosa e conclude: trovate un meccanismo che eviti gli oneri attuali e renda gestibile il fondo assegni familiari.

Ora, se vogliamo consentire all'INPS di adottare una procedura più agevole e più snella, dobbiamo introdurre un chiarimento. Possiamo dare la risposta Giovanetti oppure la risposta Cipellini; quel che conta è che senza il richiesto chiarimento anche la legge che stiamo per approvare creerà problemi all'INPS.

11^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1975)

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che qualcuno stia per proporre una breve sospensione della seduta per cercare una soluzione. Io penso che con una sospensione non si risolve nulla. La formula proposta con l'emendamento non mi sembra che rappresenti una chiarificazione. Quando si parla di differenza tra « assoggettato » e « soggetto », cosa si vuol dire? Si tratta di vedere se esista la possibilità di trovare una formula che non obblighi l'INPS a tanti e così gravosi accertamenti. Ad un certo punto o ci si orienta a limitare l'erogazione del 10 per cento ad alcuni redditi più bassi, e si dice « i redditi al di sotto di una cifra X », oppure bisogna avere il coraggio di corrispondere quel dieci per cento a tutti coloro che riscuotono gli assegni familiari, per cui qualcuno potrebbe ricevere il 10 per cento in più e non essere poi tassato. Questi, ovviamente, sarebbero i casi delle persone più modeste. Una formula che esoneri da tutti gli accertamenti richiesti risulta adesso molto difficile da trovare. Si tratta, comunque, di una materia che andrebbe approfondita: un parere, per esempio, della Commissione finanze e tesoro non starebbe certamente male.

PRESIDENTE. Arrivati a questo punto, bisogna senz'altro rilevare che il problema permane. Mi pare che il Governo non sia in grado di dare una risposta precisa in questo momento. D'altra parte la formula suggerita dal senatore Giovannetti non mi sembra effettivamente chiarificatrice, per cui vi invito a riflettere sull'eventualità di rinviare alla prossima seduta la continuazione dell'esame del disegno di legge.

OLIVA. Io sarei orientato verso l'approvazione immediata.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come Governo non mi oppongo alla proposta Giovannetti: se la Commissione la vuole approvare, l'accetto. Però non mi pare che con essa abbiamo risolto tutti i problemi.

OLIVA. Vorrei dire che tutt'e due le soluzioni — o esenzione fiscale o aumento del 10 per cento — presentano degli inconvenienti. La seconda rappresenterebbe un modo di far pagare alla Cassa per gli assegni familiari le imposte dovute allo Stato.

PRESIDENTE. Io direi di rinviare il tutto alla prossima seduta.

OLIVA. Non credo che la prossima settimana si possano cambiare i termini della questione. Io direi di approvare subito il testo, così intanto rendiamo operante l'aumento degli assegni familiari, mentre il problema sollevato dal senatore Giovannetti lo si può trattare successivamente, cioè non lasciando cadere l'argomento. Anche uno specifico disegno di legge potrebbe servire allo scopo.

VARALDO. Anche a me pare che coloro che sostengono l'emendamento farebbero bene a presentare un disegno di legge a parte, che poi andrà in discussione nella Commissione competente. Mi sembra la cosa più ragionevole.

GIOVANNETTI. Credo che la soluzione possa essere trovata tenendo conto che il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, riguarda non solo gli assegni familiari, ma le pensioni, l'indennità di disoccupazione eccetera. Ora siccome il problema delle pensioni dovrebbe essere fra breve affrontato con un nuovo provvedimento (che dovrebbe prevedere, tra l'altro, l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale) direi che in tale sede potrebbe essere risolta la questione di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Benissimo. Mi pare che tutti possiamo essere d'accordo su tale proposta. Ringraziamo il senatore Giovannetti di avere sbloccato la situazione.

Metto allora ai voti l'articolo 1 quale risulta con le modifiche approvate, di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Art.2.

Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo, l'emendamento originariamente presentato dai senatori Fermariello ed altri in ordine al problema della decorrenza è ormai superato dopo l'accordo raggiunto sulla formulazione dell'articolo 1.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 1994. Viene invece rinviato il seguito della discussione del disegno di legge numero 1214.

La seduta termina alle ore 12,30

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO